

Assicurazione per Decesso e Invalidità Permanente



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP Vita)

Compagnia: CNP Santander Insurance Life DAC

Prodotto: Credit Life Lavoratori Dipendenti Privati - Polizza collettiva 0109/28

Ultimo aggiornamento 20/12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza abbinata ad un finanziamento erogato da Santander Consumer Bank SpA, che ti tutela erogando una indennità in caso di Decesso o Invalidità Permanente. La presente polizza offre coperture Ramo Vita inscindibilmente legate a coperture Ramo Danni fornite da CNP Santander Insurance Europe DAC.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

- ✓ Il decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa. L'Assicuratore liquida una somma pari al 100% del debito residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell'1% (uno per cento), al netto dell'anticipo e di eventuali importi di rate insolte maturate prima del sinistro.
- ✓ L'Invalidità Permanente dell'Assicurato, verificatisi dopo la data di decorrenza, che derivi da Infortunio o Malattia. L'Assicuratore liquida una somma pari al 100% del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell'1%, esclusi l'anticipo e eventuali importi di rate insolte maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura non sarà operante in riferimento a:

- ! soggetti non residenti in Italia;
- ! soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni;
- ! soggetti con età alla scadenza superiore ai 70 anni per i Prestiti Personali e 72 anni per i Finanziamenti Finalizzati all'acquisto di Auto, Camper e Roulotte, Ciclomotori e Motocicli ovvero all'acquisto di altri beni
- ! soggetti che presentino uno stato di invalidità permanente superiore o uguale al 33%;
- ! sinistri la cui copertura o liquidazione potrebbe implicare un'esposizione a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni economiche o commerciali dell'Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.



Che cosa NON è assicurato?

Non sarà prestata alcuna copertura per sinistri riconducibili a o derivanti da:

- ✗ dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario;
- ✗ sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- ✗ sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell'Assicurato quali: suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
- ✗ sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- ✗ partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ✗ sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- ✗ sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
- ✗ sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- ✗ malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate.



Dove vale la copertura?

✓ La copertura è valida in tutti i paesi del Mondo.



Che obblighi ho?

Fornire, in sede di conclusione del contratto e fino alla data di cessazione, dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, in particolare in merito a:

- Età della persona assicurabile (deve essere compresa, al momento dell'adesione, tra 18 e 65 anni non compiuti)
- Eventuale Invalidità Permanente già presente al momento dell'adesione (non può essere superiore al 33%)

In caso di richiesta di liquidazione di un sinistro per Decesso, gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata:

- certificato di morte dell'Assicurato;
- certificato medico che precisi le esatte cause della morte dell'Assicurato e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute
- in caso venga eseguita autopsia, copia del reperto autoptico.

In caso di richiesta di liquidazione di un sinistro per Invalidità Permanente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato:

- certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale;
- copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale, ove applicabile.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico e viene corrisposto integralmente dalla Contraente, Santander Consumer Bank, per conto dell'Assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza.

Santander Consumer Bank addebita all'Assicurato il premio in frazioni, da pagare con le stesse modalità e periodicità previste per la restituzione delle rate finanziamento.

Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui avviene l'adesione telefonica.

La copertura cessa:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione del Finanziamento Finalizzato o del Prestito personale;
- in caso di Estinzione Anticipata Totale o di portabilità del finanziamento. In tal caso l'Assicurato non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio anticipate dalla Contraente;
- in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle prestazioni di cui alle coperture Vita che costituiscono il pacchetto assicurativo;
- nel caso in cui tu non sia più un lavoratore dipendente privato e qualora – unitamente alla notifica del cambiamento della situazione lavorativa alla compagnia – tu receda dal contratto di assicurazione.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

La polizza non prevede un documento di proposta di assicurazione e una separata accettazione da parte degli Assicuratori. Essa si considera accettata dagli assicuratori al momento dell'adesione telefonica dell'Assicurato.

Puoi recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI). In alternativa, puoi darne comunicazione telefonicamente al n.02.37058168 (Lun – Ven dalle 9.00 alle 18.00) o risolvere il contratto tramite estinzione anticipata rispetto alla scadenza.

Non è ammesso il recesso dalle singole coperture Decesso e Invalidità Permanente, che sono offerte solo congiuntamente alla copertura Danni con cui costituiscono un unico pacchetto assicurativo pertanto, il recesso si estende automaticamente a tutte le coperture Vita e Danni.



Sono previsti riscatti o riduzioni? NO

Il caso di interruzione del pagamento dei premi non è possibile poiché il premio viene pagato per intero e per la durata completa della copertura da parte della contraente (Santander Consumer Bank) al momento della decorrenza della polizza.

Assicurazione Perdita d'Impiego

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: **CNP Santander Insurance Europe DAC**

CNP Santander Insurance Europe DAC opera in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia ed è iscritta all'Albo Imprese di assicurazione e riassicurazione n. I.00096. La Compagnia è soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland.

Prodotto: **Credit Life per Lavoratori Dipendenti Privati – Polizza collettiva 0109/29**

Ultimo aggiornamento **20/12/2019**



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza abbinata ad un finanziamento erogato da Santander Consumer Bank SpA, che ti tutela erogando una indennità mensile, nel caso in cui tu perda il lavoro involontariamente a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La presente polizza offre coperture Ramo Danni inscindibilmente legate a coperture Ramo Vita fornite da CNP Santander Insurance Life DAC.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La perdita d'impiego del Lavoratore Dipendente Privato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al verificarsi di tale evento e per la durata del periodo di disoccupazione l'assicuratore pagherà un'indennità pari alle rate mensili previste dal piano di rimborso del finanziamento alla data del sinistro



Ci sono limiti di copertura?

La copertura non sarà operante in riferimento a:

- ! soggetti non residenti in Italia;
- ! soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni;
- ! soggetti con età alla scadenza superiore ai 70 anni per i Prestiti Personali e 72 anni per i Finanziamenti Finalizzati all'acquisto di Auto, Camper e Roulotte, Ciclomotori e Motocicli ovvero all'acquisto di altri beni;
- ! soggetti che presentino uno stato di invalidità permanente superiore o uguale al 33%;
- ! soggetti che non siano dipendenti in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, continuativamente da almeno 6 mesi al momento del Sinistro e con un orario settimanale di almeno 16 ore alla Data di Decorrenza della Polizza;
- ! sinistri la cui copertura o liquidazione potrebbe implicare un'esposizione a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni economiche o commerciali dell'Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.



Cosa non è assicurato?

Non sarà prestata alcuna copertura per sinistri riconducibili a, o derivanti da:

- ✗ dolo o azioni intenzionali;
- ✗ Licenziamenti dovuti a giusta causa;
- ✗ Dimissioni;
- ✗ Licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
- ✗ Cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
- ✗ Contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- ✗ Licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- ✗ Risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- ✗ Le rate mensili successive alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia da parte del lavoratore dipendente collocato in mobilità;
- ✗ Situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o straordinaria;
- ✗ Licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- ✗ Licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore;
- ✗ Licenziamento intervenuto o del quale l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di Carenza previsto dalla Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale per i soli contratti di lavoro regolati dalla legge italiana.



Che obblighi ho?

- Fornire, in sede di conclusione del contratto e fino alla data di cessazione, dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, in particolare in merito a:
 - Età della persona assicurabile (deve essere compresa, al momento dell'adesione, tra 18 e 65 anni non compiuti)
 - Eventuale Invalidità Permanente già presente al momento dell'adesione (non può essere superiore al 33%)
 - Eventuali contestazioni disciplinari o intimazioni di licenziamento ricevute dal datore di lavoro

- Comunicare tempestivamente all'Assicuratore ogni cambiamento del mio stato lavorativo;
- Comunicare tempestivamente all'Assicuratore, successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato, o la ripresa di un'attività remunerata di altra natura.

In caso di richiesta di liquidazione di un sinistro per Perdita d'Impiego, l'Aderente o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- documentazione atta ad attestare il permanere dello stato di disoccupazione.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico, viene interamente anticipato agli Assicuratori dal Contraente, Santander Consumer Bank, e addebitato all'Assicurato in frazioni mensili, da pagare contestualmente alla rata mensile del finanziamento, con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui avviene l'adesione telefonica.

La copertura cessa:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione del Finanziamento finalizzato o del Prestito Personale;
- in caso di Estinzione Anticipata Totale o di portabilità del finanziamento. In tal caso l'Assicurato non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio anticipate dal Contraente;
- in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle prestazioni di cui alle coperture vita che costituiscono il pacchetto assicurativo;
- nel caso in cui tu non sia più un lavoratore dipendente privato e qualora – unitamente alla notifica del cambiamento della situazione lavorativa alla compagnia – tu receda dal contratto di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI). In alternativa, puoi darne comunicazione telefonicamente al n.02.37058168 (Lun – Ven dalle 9.00 alle 18.00) o risolvere il contratto tramite estinzione anticipata rispetto alla scadenza.

Non è ammesso il recesso dalla singola copertura Perdita d'Impiego, che è offerta solo congiuntamente alle coperture Vita con cui costituisce un unico pacchetto assicurativo pertanto, il recesso si estende automaticamente a tutte le coperture Vita e Danni.

Assicurazione Decesso, Invalidità Permanente e Perdita d'Impiego



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Compagnie: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC

Prodotto: Credit Life Lavoratori Dipendenti Privati - Polizze collettive 0109/28 e 0109/29

Ultimo aggiornamento: 20/12/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CNP Santander Insurance Life DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia di CNP Santander Insurance Life DAC, avente sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino (TO), P.IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Torino 10582090014, R.E.A. n. 1145516, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n.I.00097, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di CNP Assurances S.A., operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland. Tel. 800 966 102, sito internet www.cnpsantander.it; PEC: santander-insurancelife@legalmail.it; E-mail: assistenza-clienti@it.cnpsantander.com.

CNP Santander Insurance Europe DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia di CNP Santander Insurance Europe DAC, avente sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino (TO), P. IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Torino 10582050018, R.E.A. n. 1145508 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di CNP Assurances S.A., operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland. Tel. 800 966 102, sito internet www.cnpsantander.it; PEC: santander-insuranceeurope@legalmail.it; E-mail: assistenza-clienti@it.cnpsantander.com.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle imprese (SFCR) è disponibile sul sito delle Società al seguente link: www.cnpsantander.com/public-disclosure.html

L'impresa CNP Santander Insurance Life DAC ha un Patrimonio Netto pari a € 208.313.534 di cui € 103.600.000 è il Capitale Sociale e € 104.713.534 è il totale delle Riserve Patrimoniali. L'indice di solvibilità – che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 220%.

L'impresa CNP Santander Insurance Europe DAC ha un Patrimonio Netto pari a € 152.726.114 di cui € 53.000.000 è il Capitale Sociale e € 99.726.114 è il totale delle Riserve Patrimoniali. L'indice di solvibilità – che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 133%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- a) Il decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa. (Ramo Vita)
- b) L'Invalidità Permanente dell'Assicurato. (Ramo Vita)
- c) La perdita d'impiego dell'Assicurato. (Ramo Danni)

Non vi sono descrizioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e DIP Danni.

Rami danni: l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Non vi sono ulteriori opzioni/personalizzazioni attivabili.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono ulteriori rischi esclusi oltre quelli già elencati nei DIP Vita e Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Rami Vita:

La prestazione massima pagabile per la Garanzia Decesso e per la Garanzia Invalidità Permanente non può superare l'importo di € 100.000,00.

Il rischio Invalidità Permanente è indennizzabile qualora il grado di invalidità riconosciuta sia pari o superiore al 60%, calcolato in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

Rami Danni:

L'indennizzo copre il periodo di disoccupazione del lavoratore fino ad un massimo di 12 mensilità;

L'importo massimo indennizzabile per ciascuna mensilità è di Euro 1.300,00;

Eventuali maxi-rate finali del finanziamento non sono coperte;

La copertura è soggetta ad un periodo di carenza (periodo durante il quale l'efficacia della copertura non opera) pari a 30 giorni a partire dal giorno di adesione telefonica alla polizza;

La copertura è soggetta ad un periodo di franchigia (importo che rimane a carico dell'assicurato) pari a 60 giorni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto inviando il modulo "Denuncia di sinistro" e tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori tramite:

- Raccomandata A.R., all'indirizzo CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI).
- e-mail, all'indirizzo: sinistri-clienti@it.cnpsantander.com

L'Assicurato o gli aventi diritto potranno richiedere il modulo Denuncia di Sinistro contattando il servizio clienti al n. 800 966 102 (Lun. – Ven. dalle ore 9:00 alle 18.00) o scrivendo all'indirizzo e-mail sinistri-clienti@it.cnpsantander.com.

L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno allegare al modulo "Denuncia di sinistro" tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. L'elenco dei documenti da consegnare è incluso nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Prescrizione: i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione Vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione Danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In caso di omessa richiesta entro detti termini e di prescrizione di tali diritti, l'Assicuratore provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Liquidazione della prestazione: l'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione.

Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della gestione dei sinistri.

Assistenza diretta/in convenzione: il contratto non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con le compagnie

Dichiarazioni inesatte o reticenti

In sede di conclusione del contratto, e fino alla data di cessazione delle Garanzie, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.

Avvertenza: si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze, contenute nel Certificato di Adesione relative alle informazioni rese dall'Assicurato sul suo stato di salute.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio è unico, e viene corrisposto integralmente da Santander Consumer Bank agli Assicuratori per conto dell'Assicurato alla Data di Decorrenza della polizza.

Santander Consumer Bank addebita all'Assicurato Il premio in frazioni, da pagare con le stesse modalità e periodicità previste per la restituzione delle rate del finanziamento.

Il Premio unico, il numero delle frazioni di premio ed il relativo ammontare, sono indicati sul Certificato di Assicurazione e sono comprensivi dell'eventuale imposta di assicurazione.

	<i>Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.</i>
Rimborso	<p><i>In caso di recesso, da esercitarsi entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, l'obbligo dell'Assicurato di pagare il premio cessa e il Premio eventualmente già incassato viene restituito all'Assicurato per il tramite di Santander Consumer Bank entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.</i></p> <p><i>In caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Finanziamento, le Coperture assicurative avranno termine alla data di notifica della stessa agli Assicuratori e l'Assicurato non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di premio anticipate dalla Contraente.</i></p> <p><i>In caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Parziale del Finanziamento, l'Assicuratore rimborserà la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente.</i></p>
Sconti	<i>Non sono previsti sconti di premio</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p><i>La copertura decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui avviene l'adesione telefonica.</i></p> <p><i>La copertura cessa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione del finanziamento;</i> <i>– in caso di Estinzione Anticipata Totale o di portabilità del finanziamento;</i> <i>– in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle prestazioni di cui alle coperture Vita che costituiscono il pacchetto assicurativo;</i> <i>– nel caso in cui tu non sia più un lavoratore dipendente privato e qualora – unitamente alla notifica del cambiamento della situazione lavorativa alla compagnia – tu receda dal contratto di assicurazione.</i> <p><i>La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.</i></p> <p><i>Per i sinistri conseguenti a malattia, la garanzia Invalidità Permanente è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.</i></p> <p><i>La Garanzia Perdita d'Impiego è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.</i></p>
Sospensione	<i>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</i>



Come posso disdire la polizza?

Revoca	<i>La polizza non prevede un documento di proposta di assicurazione e una separata accettazione da parte degli Assicuratori. Essa si considera accettata dagli assicuratori al momento dell'adesione telefonica dell'Assicurato.</i>
Recesso	<p><i>L'Assicurato può recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dalla data di adesione telefonica (data di decorrenza), comunicando telefonicamente la sua intenzione di recedere al numero 02.37058168 (Lun. – Ven. dalle ore 9.00 alle ore 18.00).</i></p> <p><i>In alternativa può darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:</i></p> <p><i>CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI).</i></p> <p><i>Non è ammesso il recesso dalle singole coperture Vita o Danni Perdita che costituiscono un unico pacchetto assicurativo pertanto, il recesso si estende automaticamente a tutte le coperture Vita e Danni.</i></p> <p><i>Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione telefonica o di spedizione della raccomandata e l'interruzione dell'obbligo del versamento del Premio.</i></p> <p><i>Il Premio eventualmente già versato sarà restituito all'Assicurato nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso e per il tramite della Contraente.</i></p> <p><i>L'Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita e ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.</i></p>
Risoluzione	<i>Non ci sono informazioni integrative riguardanti la Risoluzione rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni o nel DIP Vita.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a consumatori finali che abbiano ricevuto un finanziamento a qualsiasi titolo erogato dalla società Santander Consumer Bank Spa.

Inoltre, il prodotto è destinato ai Lavoratori Dipendenti Privati:

- residenti in Italia,
- con anzianità lavorativa minima al momento dell'adesione di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro
- che non abbiano raggiunto l'età di 65 anni al momento dell'adesione
- che non abbiano ancora compiuto l'età di 70 anni alla scadenza del prestito personale o 72 anni alla scadenza del finanziamento finalizzato.

Il Contratto di Assicurazione fornisce la copertura per i Lavoratori Dipendenti Privati che, al momento dell'adesione, confermino:

(a) di non riportare una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore al 33% calcolata in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni);

(b) di non aver ricevuto nei ventiquattro (24) mesi prima dell'adesione dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento né alcuna comunicazione scritta nella quale vengano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione

(c) di non essere in una situazione che dia luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.

Se l'importo del finanziamento è superiore a 30.000,00 Euro l'Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalla Compagnia.



Quali costi devo sostenere?

Il Premio è unico, indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato, anticipato e dipende dall'importo, dalla tipologia di Prestito Personale o di Finanziamento Finalizzato sottoscritto dall'Assicurato e dalla sua durata.

L'ammontare del Premio si determina moltiplicando la somma da assicurare per il tasso di premio, come da tabelle sottostanti.

		Garanzie	Formula di Calcolo		
Assicurazione abbinata a Prestito Personale	PARTE VITA	Decesso, Invalidità Permanente	3,1924% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Vita	TOTALE PREMIO 8,00%
	PARTE DANNI	Perdita di Impiego	4,8076% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Danni	

		Garanzie	Formula di Calcolo		
Assicurazione abbinata a Finanziamento Finalizzato e Prestito Personale Rifinanziamento	PARTE VITA	Decesso, Invalidità Permanente	2,5005% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Vita	TOTALE PREMIO 6,00%
	PARTE DANNI	Perdita di Impiego	3,4995% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Danni	

I costi di intermediazione, unitamente per i rami Vita e Danni, sono pari al 64,27% del premio al netto delle imposte per le polizze abbinata ai finanziamenti di Auto, Motocicli, Camper e altri beni e al 69,06% per le polizze abbinata a Prestiti Personali.

Non sono previsti costi ulteriori a quelli sopra indicati.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	- Il contratto non prevede il diritto di riscatto o riduzione del Premio versato.
Richiesta di informazioni	- Non sono previsti estremi dell'ufficio dell'impresa a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<i>Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: CNP Santander Insurance Europe DAC / CNP Santander Insurance Life DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), fax 011 0133511; reclami.clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di polizza e, ove applicabile e/o disponibile, il numero di sinistro nonché una descrizione esaustiva della lamentela. La Compagnia fornirà risposta scritta al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento. Il Collegio risiede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato. Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísi Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (http://ec.europa.eu/info/fin-net_it), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante.</i>

REGIME FISCALE

*Il contratto, in relazione alle coperture Danni, prevede un'imposta sui premi versati nella misura del 2,50%.
Per il contratto stipulato, è prevista la detraibilità per le persone fisiche dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.*

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, OVE PREVISTO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CNP SANTANDER INSURANCE

SET INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento IVASS del 02-08-2018 n. 41

Polizza Collettiva di Assicurazione

n. 0109/28 e 0109/29

CREDIT LIFE PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

Data dell'ultimo aggiornamento: 20/12/2019

La documentazione precontrattuale per questo prodotto si compone dei seguenti documenti, che devono essere consegnati all'Assicurato prima che questi sia vincolato dal Contratto di Assicurazione a distanza:

- 1) Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Danni);
- 2) Documento Informativo Precontrattuale Vita (DIP Vita);
- 3) Documento Informativo Precontrattuale Multirischi (DIP Multirischi);
- 4) Condizioni di Assicurazione;
- 5) Modulo di designazione Beneficiario/Terzo Referente



CNP SANTANDER INSURANCE

PRESENTAZIONE

CHE TIPO DI POLIZZA È?

Credit Life Per Lavoratori Dipendenti Privati è una Polizza collettiva che viene stipulata direttamente dalla tua Banca in qualità di Contraente per consentire ai propri Clienti che decidono di aderirvi, di beneficiare delle Coperture assicurative in essa previste. Tali Coperture (Decesso, Invalidità Permanente, Perdita d'Impiego) potranno infatti essere utilizzate per affrontare con maggiore serenità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del Finanziamento.

L'adesione alla polizza è **FACOLTATIVA**.

COSA VIENE COPERTO?

In caso di Decesso o di Invalidità Totale Permanente verrà liquidata una somma pari al debito residuo del Finanziamento alla data del Sinistro. In caso di Perdita involontaria di Impiego da parte del lavoratore dipendente del settore privato, verrà invece liquidato un importo mensile pari alle rate di Finanziamento fino al raggiungimento del tetto massimo previsto.

COSA TROVERAI NELLA DOCUMENTAZIONE.

Il contratto è formato dal SET Informativo che illustra le caratteristiche della Polizza sottoscritta.

Troverai, all'interno del Set informativo, i Documenti Informativi Precontrattuali, attraverso cui potrai avere una sintesi delle caratteristiche della polizza.; le Condizioni di Assicurazione invece contengono le norme che disciplinano questo Contratto di Assicurazione.

Per rendere più chiare le clausole del contratto, troverai all'interno delle Condizioni di Assicurazione, box esplicativi, ed esempi.

Evidenziate in **grassetto** vi sono tutte quelle clausole che vanno lette con molta attenzione perché contengono limitazioni e/o esclusioni a tuo carico.

Con carattere di particolare evidenza sono state inserite anche le "AVVERTENZE" ossia quelle informazioni importanti con le istruzioni per l'applicazione di alcune regole del contratto.



INDICE

- Definizioni pag. 3
- Capitolo I – Norme contrattuali pag. 6
- Capitolo II – Coperture assicurative (prestazioni ed indennizzi) pag. 14
- Capitolo III – Esclusioni pag. 16
- Capitolo IV – Denunce e gestione dei Sinistri pag. 17
- Informativa privacy pag. 20
- Modulo designazione Beneficiario/Terzo referente pag. 24



CNP SANTANDER INSURANCE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0109/28 e 0109/29

CREDIT LIFE PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

Data ultimo aggiornamento 20/12/2019

Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita ed integrità fisica è prestata l'assicurazione, che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento divenendo il debitore della somma erogata e che ha aderito alla Polizza telefonicamente, successivamente alla data di erogazione del Finanziamento.

Assicuratore/i – Compagnia/e: Per le Garanzie Vita: **CNP Santander Insurance Life DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino (TO), iscritta al Reg. Imprese di Torino ed avente P. IVA 10582090014 – R.E.A. 1145516, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00097, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di CNP Assurances S.A..

Per le Garanzie Danni: **CNP Santander Insurance Europe DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede legale in corso Massimo D'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino (TO), iscritta al Reg. Imprese di Torino ed avente P. IVA 10582050018 – R.E.A. 1145508, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di CNP Assurances S.A..

Attività sportiva professionistica: Attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Beneficiario: Soggetto che ha diritto alla prestazione ossia alla liquidazione del capitale o dell'indennizzo mensile.

Carenza: Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia della Copertura non opera.

Certificato di Assicurazione: Documento fornito dall'Assicuratore, che certifica la conclusione di un contratto accettato telefonicamente e l'accesso alla Garanzia Assicurativa.

Cessazione della garanzia: Momento nel quale la Garanzia assicurativa cessa di avere effetto.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in corso Massimo D'Azeglio 33/E – 10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000200005, che stipula la Polizza per



conto dei propri clienti (Assicurati) che sottoscrivono un contratto di Prestito Personale o Finanziamento Finalizzato concesso dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.

Contratto di assicurazione: Contratto attraverso il quale l'Assicurato trasferisce all'Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

Contratto di finanziamento: v. Finanziamento

Copertura: v. Garanzia assicurativa.

Coperture Vita: Le Garanzie Decesso e Invalidità Permanente.

Coperture Danni: La Garanzia Perdita di Impiego.

Data di Decorrenza: Il giorno di adesione alla Polizza.

Debito residuo: Somma complessiva in linea capitale risultante a debito dell'Assicurato al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro.

Decesso: La morte dell'Assicurato.

Estinzione Anticipata Parziale: Riduzione dell'importo del finanziamento a seguito di rimborso di parte del debito residuo.

Estinzione Anticipata Totale: Anticipata estinzione, a richiesta dell'Assicurato, della Polizza o del Contratto di finanziamento a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un'unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni della Copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni di Assicurazione.

Finanziamento: Contratto di finanziamento erogato dalla Contraente o da società da quest'ultima controllata, che può essere di tipo:

- "Prestito Personale";

- "Finanziamento Finalizzato" nella forma di:

- Finanziamento finalizzato all'acquisto di Auto, Camper e Roulotte, Ciclomotori e Motocicli;
- Finanziamento finalizzato all'acquisto di altri beni.

Franchigia: Clausola contrattuale che limita l'importo previsto dalla Garanzia prestata dall'Assicuratore, in base alla quale una parte del danno rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia assicurativa: La Prestazione assicurativa prevista dalle singole Coperture Vita e Danni fornite dalla Polizza.

Importo del Finanziamento: L'importo del Prestito Personale o del Finanziamento Finalizzato erogato all'Assicurato (incluse le spese).

Indennizzo, Indennità, Prestazione: Importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente accertabili o morte.

Invalidità Permanente: Perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell'Assicurato, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua specifica professione.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni www.ivass.it.



Lavoratore Dipendente Privato/Dipendente del Settore Privato: Persona fisica presta il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, **sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un'anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.**

Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratti di apprendistato; contratti di inserimento (ex formazione lavoro); contratti di lavoro intermittente.

Liquidazione: Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortuni.

Massimale: Limite dell'esposizione finanziaria dell'Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell'Assicurato.

Pacchetto Assicurativo: Insieme delle Coperture Danni e Vita offerte dalla Polizza Collettiva n. 0109/28 e dalla Polizza Collettiva n. 0109/29.

Parti: L'Assicurato, l'Assicuratore e la Contraente.

Perdita d'Impiego: Cessazione involontaria del rapporto di lavoro dell'Assicurato, che, in base a tale contratto, può essere qualificato quale Lavoratore Dipendente Privato.

Periodo di Franchigia: Periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.

Polizza o Polizza Collettiva: La Polizza Collettiva stipulata fra la Contraente e gli Assicuratori.

Portabilità: Trasferimento del Contratto di finanziamento ad altro soggetto finanziatore.

Premio: Somma dovuta all'Assicuratore per le Coperture assicurative prestate.

Premio unico: Premio corrisposto in un'unica soluzione all'Assicuratore dalla Contraente per conto dell'Assicurato, al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione: v. Indennizzo.

Rata: Ciascuna Rata di rimborso del Prestito Personale o del Finanziamento Finalizzato, comprensiva di quota capitale ed interessi.

Rischio demografico: Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Assicuratore alla Liquidazione della prestazione assicurata.

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la Garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il Decesso dell'Assicurato.



CNP SANTANDER INSURANCE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0109/28 e n. 0109/29

CREDIT LIFE PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

Data ultimo aggiornamento 20/12/2019

CAPITOLO I – NORME CONTRATTUALI

Le Condizioni di Assicurazione regolano l'adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente con le Compagnie CNP Santander Insurance Life DAC (per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente) e CNP Santander Insurance DAC (per la sola garanzia Perdita d'Impiego) per conto dei propri Clienti, ed il relativo rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme di legge applicabili.

AVVERTENZA: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto o in altri colori contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 Oggetto della copertura

Gli Assicuratori riconoscono all'Assicurato, *alle condizioni previste all'art. 2 e fatto salvo quanto previsto dalle esclusioni di cui al Capitolo III delle presenti Condizioni di Assicurazione*, le seguenti Coperture Vita e Danni, valide in tutti i paesi del mondo:

- **Copertura per Decesso:** operante per tutti gli Assicurati;
- **Copertura per Invalidità Permanente:** operante per tutti gli Assicurati;
- **Copertura per Perdita d'Impiego:** *operante per tutti gli Assicurati a condizione che l'Assicurato sia un dipendente in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, continuativamente da almeno 6 (sei) mesi al momento del Sinistro e con un orario settimanale di almeno 16 ore.*

Le Garanzie sopra elencate, che sono descritte in dettaglio nel Capitolo II, costituiscono il Pacchetto Assicurativo e sono offerte **solo congiuntamente**; pertanto, la cessazione della copertura per la Perdita d'Impiego quale conseguenza del cambiamento della situazione lavorativa del Dipendente del Settore Privato non comporterà la cessazione né della Copertura Morte né di quella di Invalidità Permanente, a meno che l'Assicurato receda dal Contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 3.2.

Art. 2. Persone assicurabili e adesione alla Polizza

Art. 2.1 Persone assicurabili

Possono essere assicurati dalla presente Polizza le persone fisiche che:

- **siano Lavoratori Dipendenti Privati**

- siano residenti in Italia;
- abbiano sottoscritto un Prestito Personale (si veda punto 2.A) o un Finanziamento Finalizzato (si veda punto 2.B) concesso dalla Contraente.

• 2.A Per i Prestiti Personali: sono assicurabili i LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, residenti in Italia, che non abbiano ancora raggiunto l'età di 65 (sessantacinque) anni al momento dell'adesione e che, alla scadenza del Prestito Personale sottoscritto dall'Assicurato e concesso dalla Contraente non abbiano ancora compiuto l'età di 70 (settanta) anni.

• 2.B Per i Finanziamenti Finalizzati all'acquisto di Auto, Camper e Roulotte, Ciclomotori e Motocicli: ovvero Finanziamenti finalizzati all'acquisto di altri beni (diversi dai precedenti) sono assicurabili i LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, residenti in Italia, che non abbiano ancora raggiunto l'età di 65 (sessantacinque) anni al momento dell'adesione e che, alla scadenza del Finanziamento Finalizzato sottoscritto dall'Assicurato e concesso dalla Contraente non abbiano ancora compiuto l'età di 72 (settantadue) anni.

Si prega di far riferimento alla definizione di Lavoratore Dipendente Privato per maggiori dettagli circa le condizioni per essere qualificati come tali.

Art. 2.2 Adesione alla Polizza

Il presente Contratto di Assicurazione fornisce la copertura per i Lavoratori Dipendenti Privati che, al momento dell'adesione, confermano:

(a) di non riportare una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore al 33% (trentatré per cento) calcolata in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni);

(b) di non aver ricevuto nei ventiquattro (24) mesi prima dell'adesione dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento né alcuna comunicazione scritta nella quale vengano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.

c) di non essere in una situazione che dia luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.

L'Assicurato aderisce alle applicabili Coperture Vita e Danni del presente Contratto di assicurazione prestando oralmente il suo consenso nel corso della telefonata di collocamento.

Se l'importo del finanziamento è superiore a 30.000 (trentamila) Euro l'Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalla Compagnia, prima di aderire alla Polizza.

Con l'adesione al Contratto di assicurazione l'Assicurato e/o i suoi aventi causa:

- autorizzano espressamente gli Assicuratori ad ottenere, anche successivamente al decesso dell'Assicurato, da terzi (esempio i medici curanti o altre strutture sanitarie) i loro dati personali, ai fini dell'attuazione delle obbligazioni relative alle Coperture assicurative, esonerando espressamente tali terzi da eventuali obblighi di riservatezza e non diffusione dei dati.

- consentono le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, anche successivamente al decesso dell'Assicurato, ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi relativi alle Coperture assicurative, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell'Assicuratore medesimo.



Art. 3. Conclusione del Contratto - Decorrenza e cessazione delle Garanzie - Estinzione Anticipata del Finanziamento e Portabilità

Art. 3.1 Conclusione del Contratto

L'Assicurato conclude il Contratto di assicurazione mediante adesione telefonica.

L'Assicuratore provvederà ad inviare la documentazione contrattuale all'Assicurato su supporto cartaceo o supporto durevole, nel formato prescelto dallo stesso Assicurato al momento dell'adesione telefonica; l'Assicurato sarà tenuto a sottoscrivere e restituire il Certificato di Assicurazione, restando comunque inteso che il Contratto di Assicurazione è validamente concluso anche in caso di mancata restituzione di una copia sottoscritta del Certificato di Assicurazione stesso.

Art. 3.2 Decorrenza e cessazione delle Garanzie

Le Garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) della data in cui avviene l'adesione telefonica, indicata quale Data di Decorrenza nel Certificato di Assicurazione.

La Copertura Assicurativa ha termine:

- a) alla data di scadenza dell'ultima Rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre
- 120 (centoventi) mesi dalla data di erogazione del Finanziamento finalizzato o del Prestito Personale;
- b) alla data di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Finanziamento;
- c) in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle Prestazioni di cui alle Coperture Vita.

Ove la condizione quale Dipendente del Settore Privato dovesse cambiare, non troverà applicazione la copertura per la Perdita di Impiego e l'Assicurato avrà diritto di recedere dal Contratto di assicurazione, da notificare all'Assicuratore, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI) oppure fax al n. 011 0133511 oppure e-mail: assistenza-clienti@it.cnpsantander.com.

L'assicurazione sarà cancellata dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno della notifica.

In assenza di recesso, l'Assicurato sarà coperto solo dalle garanzie Morte e Invalidità Permanente, prestate da CNP Santander Insurance Life DAC.

Per cambiamento della condizione di Dipendente del Settore Privato si deve intendere un qualunque cambiamento nella situazione lavorativa dell'Assicurato, in conseguenza del quale quest'ultimo non potrà più essere qualificato quale Lavoratore Dipendente Privato ai fini della presente Polizza.

Art. 3.3 Estinzione Anticipata Totale del finanziamento

Nel caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Totale da parte dell'Assicurato, le Coperture assicurative avranno termine alla data di notifica della stessa agli Assicuratori e l'Assicurato non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio alla Contraente

Art. 3.4 Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento

Nel caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Parziale del Finanziamento, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato dall'Assicurato per il pagamento del Finanziamento.

Qualora l'Assicurato abbia scelto di rimborsare alla Contraente le rate del finanziamento attraverso modalità diverse dall'addebito diretto in conto corrente, oppure desideri ricevere il rimborso in forma diversa da quella sopra descritta, dovrà contattare il Servizio dedicato al numero 02.37058168 e richiedere il modulo Estinzione Credit Life che dovrà restituire compilato insieme a copia del suo documento di identità e codice fiscale.

L'importo rimborsato sarà calcolato pro-rata temporis, ovvero in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della Copertura e successivamente moltiplicato per il rapporto tra l'importo versato per Estinzione Parziale e il debito residuo prima dell'Estinzione Parziale.

Qualora l'Estinzione Anticipata Parziale comporti anche la riduzione della durata del finanziamento rispetto alla durata del finanziamento originario, le Coperture assicurative avranno durata pari a quella del nuovo Piano di rimborso del Finanziamento.

Il rimborso sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è notificata agli Assicuratori l'Estinzione Anticipata Parziale.

Art. 4 Diritto di recesso dalle Coperture assicurative

L'Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di Conclusione del Contratto comunicando telefonicamente la sua intenzione di recedere al numero 02.37058168 (Lun. – Ven. dalle ore 9.00 alle ore 18.00) oppure dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI). Nel caso in cui la documentazione non sia ricevuta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di Conclusione del Contratto, l'Assicurato potrà recedere nel termine di 30 (trenta) giorni dall'effettivo ricevimento.

Il recesso determina la cessazione delle Coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, o della richiesta telefonica e l'interruzione dell'obbligo del pagamento del Premio.

Il Premio eventualmente già versato dall'Assicurato sarà restituito nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso per il tramite della Contraente.

Art. 5 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente e Perdita d'Impiego è l'Assicurato.

Beneficiario delle Prestazioni liquidate in base alla garanzia Decesso è ogni soggetto che, al momento del decesso dell'Assicurato, risulti essere nell'ordine:

- coobbligato, con l'Assicurato, in relazione al Finanziamento in qualità di fideiussore o, comunque, di garante a qualunque titolo dell'Assicurato medesimo; ovvero, in mancanza di coobbligati,
- coniuge dell'Assicurato non legalmente separato; ovvero, in mancanza di coniuge,
- erede testamentario dell'Assicurato; ovvero, in mancanza di eredi testamentari,

- erede legittimo dell'Assicurato.

In ogni caso, per la garanzia Decesso, è concessa la facoltà all'Assicurato di derogare a quanto sopra e di indicare il Beneficiario dell'Indennità in forma nominativa attraverso la compilazione del "Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente terzo da contattare in caso di Decesso" consegnato insieme al Set informativo.

È possibile modificare o revocare, in qualsiasi momento, il Beneficiario di Polizza compilando e inviando alla Compagnia una nuova copia del modulo, che può essere richiesto telefonicamente alla Compagnia contattando il n. 800 966 102 (Lun. – Ven. dalle ore 8:00 alle ore 20:00; Sab. 9:00 – 13:00) o scrivendo all'indirizzo e-mail sinistri-clienti@it.cnpsantander.com. Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).

AVVERTENZA "BENEFICIARIO NON IDENTIFICATO": Nel caso in cui non venissero compilati i dati del/dei Beneficiario/i designato/i, gli Assicuratori, in caso di Decesso dell'Assicurato, potranno incontrare maggiori difficoltà nella identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i.

AVVERTENZA "SANZIONI INTERNAZIONALI": Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

L'Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell'asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la Prestazione assicurata in parti uguali.

Se l'Assicurato manifesta specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell'Assicurato.

Solo in caso di Portabilità potrà essere indicata Beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento.

Art. 6 Premio dell'assicurazione

Il Premio è unico, indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato, viene anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato in frazioni mensili, contestualmente alla rata mensile del Finanziamento, per un periodo pari ai mesi di durata residua del Finanziamento stesso. L'ammontare del Premio dipende dall'importo e dalla tipologia di Prestito Personale o di Finanziamento Finalizzato sottoscritto dall'Assicurato.

L'importo totale del Premio Unico e di ciascuna frazione mensile di Premio, così come il numero di tali frazioni è specificato nel Certificato di Assicurazione e comprende l'imposta di Assicurazione.

L'ammontare del Premio si determina moltiplicando la somma da assicurare per il tasso di Premio, come da tabelle sottostanti.

		Garanzie	Formula di Calcolo		
Assicurazione abbinata a	PARTE VITA	Decesso, Invalidità Permanente	3,1924% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Vita	TOTALE PREMIO 8,00%
	PARTE DANNI	Perdita di Impiego	4,8076% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Danni	

Esempio: per un Prestito Personale di 10.000 Euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 319,24 Euro (3,1924% x 10.000) e per la PARTE DANNI di 480,76 Euro (4,8076% x 10.000), per un ammontare totale di 800,00 Euro.

		Garanzie	Formula di Calcolo		
Assicurazione abbinata a	PARTE VITA	Decesso, Invalidità Permanente	2,5005% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Vita	TOTALE PREMIO 6,00%
	PARTE DANNI	Perdita di Impiego	3,4995% x importo del finanziamento	Totale Premio parte Danni	

Esempio: per un Finanziamento Finalizzato di 10.000 Euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 250,05 Euro (2,5005% x 10.000) e per la PARTE DANNI di 349,95 Euro (3,4995% x 10.000), per un ammontare totale di 600,00 Euro.

Art. 7 Legge applicabile

La legge applicabile al Contratto di Assicurazione è quella italiana.

Art. 8 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente specificato, **tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato agli Assicuratori dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI) fax n. 011 0133511; e-mail assistenza-clienti@it.cnpsantander.com.**

Eventuali comunicazioni da parte degli Assicuratori saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.

Art. 9 Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Pacchetto Assicurativo.

Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato che, richieste dall'Assicuratore all'atto dell'adesione alla Polizza, devono corrispondere a verità ed esattezza.

Art. 11 Prescrizione

I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 (dieci) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 12 Foro competente

Per qualunque controversia giudiziale derivante dall'applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, la giurisdizione è esclusivamente quella italiana e competente, in via esclusiva, è il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto previo lo svolgimento di un tentativo obbligatorio di mediazione presso l'organismo di conciliazione del luogo di residenza dell'Assicurato e/o avente diritto o, se diverso, del luogo dove è domiciliato l'Assicurato e/o avente diritto.

CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA

Con riferimento alla Garanzia Invalidità Permanente, in caso di divergenze sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennizzo, l'Assicuratore e l'Assicurato si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicuratore entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell'Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dall'Assicurato, dopodiché l'Assicuratore comunica all'Assicurato entro 30 (trenta) giorni, il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo, lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio medico risiede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato. ***Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.***

La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria.

Art. 13 Reclami

Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o e-mail al seguente recapito: CNP Santander Insurance Life DAC – Rappresentanza generale per l'Italia e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza generale per l'Italia (a seconda dei casi) - Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano

(MI), fax 011 0133511; e-mail: reclami-clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di polizza e, ove applicabile e/o disponibile, il numero di sinistro nonché una descrizione esaustiva della lamentela.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale, ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d'implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

In caso di eventuale controversia, l'assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale.

Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhís Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (<http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante.

Reclami all'Intermediario

Eventuali reclami, riguardanti l'Intermediario che ha svolto l'attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o e-mail al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - corso Massimo D'Azeglio 33/E, 10126 Torino - Italia - fax 011 195 26 193 - e-mail: reclami@santanderconsumer.it - PEC: reclami.santander@actalis-certymail.it, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della lamentela.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

Reclami all'IVASS

Eventuali reclami da presentarsi all'IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187, Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it.

Il reclamo deve indicare:

- nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto; e
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

CAPITOLO II – COPERTURE ASSICURATIVE (PRESTAZIONI ED INDENNIZZI)

GARANZIA DECESSO

Art. 14 - Rischio assicurato

Salvo quanto previsto dalle **Esclusioni di Polizza di cui al Capitolo III delle presenti Condizioni di Assicurazione**, il rischio assicurato è il Decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

La Garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

Art. 15 - Prestazione Assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento per cento) del Debito Residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell'1% (uno per cento), al netto dell'anticipo e di eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro.

Art. 16 – Carenza

La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

Art. 17 – Massimali

La prestazione massima pagabile per la Garanzia Decesso non potrà superare l'importo di Euro 100.000 (centomila).

Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE

Art. 18 - Rischio assicurato

Salvo quanto previsto dalle **Esclusioni di Polizza di cui al Capitolo III delle presenti Condizioni di Assicurazione**, il rischio coperto è l'Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60% (sessanta per cento), da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; ***In caso di Invalidità già riconosciuta al momento dell'adesione alla Polizza, il grado di tale Invalidità verrà detratto dal grado di Invalidità Permanente riconosciuto a seguito di Infortunio o Malattia e verrà così determinato, per differenza, il grado di invalidità dell'Assicurato ai fini di Polizza.***

Esempio:

A seguito dell'infortunio, all'Assicurato viene riconosciuta una Invalidità Totale e Permanente pari al 75%.

L'Assicurato, al momento dell'adesione alla Polizza, era già stato riconosciuto invalido per il 20%.

L'invalidità considerata per la valutazione del Sinistro è pari al 55% (75% -20%)

Il Sinistro pertanto non è indennizzabile.

Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS

Definizione del Danno (come da tabelle INPS)	Tabelle INAIL	Tabelle INPS
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati	dal 20% al 33%	dal 21% al 30%
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile	65%	60%
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca	12%	10%
Diabete mellito tipo insulino-dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche)	dal 13% al 20%	dal 11% al 20%
Disturbo d'ansia generalizzato	non previsto	10%

Art. 19 - Prestazione Assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 21, l'Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento per cento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell'1% (uno per cento), esclusi l'anticipo ed eventuali importi di rate insolite maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza.

Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda di invalidità alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

Art. 20 – Carenza

Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la Garanzia Invalidità Permanente è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.

Art. 21 – Massimali

La prestazione massima pagabile per la Garanzia Invalidità Permanente non potrà superare l'importo di Euro 100.000 (centomila).

Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

GARANZIA PERDITA DI IMPIEGO

Art. 22 - Rischio assicurato

Salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui al Capitolo III delle presenti Condizioni di Assicurazione, il rischio assicurato è la Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La Garanzia Perdita d'Impiego trova applicazione solo verso Assicurati:

- che siano Dipendenti del Settore Privato;

- che al momento del Sinistro abbiano superato il periodo di prova; e
- che risultino assunti continuativamente da almeno 6 (sei) mesi.

Art. 23 - Prestazione Assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 25, l'Assicuratore, **perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia indicato all'art. 24**, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili previste dal piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, incluse le spese di incasso fino ad un massimo di 5,00 Euro, **escluse eventuali "maxi rate" finali** e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, **entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego**.

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura, **l'Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore che interromperà la liquidazione dell'indennizzo**.

Qualora l'Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, **a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 22 delle presenti Condizioni di Assicurazione**.

Art. 24 – Carenza e Franchigia

La Garanzia Perdita d'Impiego è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.

La Garanzia Perdita d'Impiego è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).

Art. 25 – Massimali

La prestazione massima pagabile per la Garanzia Perdita d'Impiego non potrà superare l'importo di Euro 1.300 (milletrecento) di Indennità per ciascuna rata mensile del Prestito Personale o del Finanziamento Finalizzato.

Inoltre, l'Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di 12 (dodici) rate mensili per singolo Sinistro e per l'intera durata della copertura.

Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

CAPITOLO III – ESCLUSIONI

Art. 26 Esclusioni applicabili a tutte le Coperture

Le Coperture Decesso, Invalidità Permanente e Perdita d'Impiego sono escluse e non saranno operanti nei seguenti casi:

- a) dolo dell'Assicurato ovvero del Beneficiario;**
- b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;**
- c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell'Assicurato quali: suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati**

volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;

d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;

e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

f) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;

g) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;

h) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;

i) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate;

ART. 27 – Esclusioni applicabili alla Copertura Perdita di Impiego

OLTRE ALLE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ART. 26 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, sono esclusi dall'oggetto della presente Garanzia i casi di:

- licenziamenti dovuti a "giusta causa";

- dimissioni;

- licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;

- cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;

- contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;

- licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";

- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;

- le rate mensili successive alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia da parte del lavoratore dipendente collocato in mobilità;

- situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;

- licenziamento per superamento del periodo di comporta;

- licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore;

- licenziamento intervenuto o del quale l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di Carenza previsto dalla Polizza.

CAPITOLO IV – DENUNCE E GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 28 Denuncia dei Sinistri

AVVERTENZA IMPORTANTE: DENUNCIA

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto inviando il modulo "Denuncia di sinistro" e tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori ai seguenti recapiti:

- *via e-mail, all'indirizzo: sinistri-clienti@it.cnpsantander.com*

oppure

- **a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI)**

L'Assicurato o gli aventi diritto potranno richiedere il modulo Denuncia di Sinistro contattando il servizio clienti al n. 800 966 102 (Lun. – Ven. dalle ore 9:00 alle ore 18) o scrivendo all'indirizzo e-mail sinistri-clienti@it.cnpsantander.com.

AVVERTENZA IMPORTANTE: DOCUMENTAZIONE.

L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno allegare al modulo "Denuncia di sinistro" tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione, così come precisato nelle Condizioni di Assicurazione.

In ogni caso, gli Assicuratori si riservano la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici.

AVVERTENZA IMPORTANTE: COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 966 102.

AVVERTENZA IMPORTANTE: DIRITTI DEI BENEFICIARI.

Nel caso di decesso dell'Assicurato prima del termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dall'Infortunio o prima dell'accertamento medico-legale della Compagnia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, i Beneficiari possono dimostrare di avere diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Art. 29 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione.

Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell'Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale

Art. 30 – Denuncia del Sinistro ed Oneri Relativi (Decesso)

Gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione in caso di Decesso (ivi incluso il caso in cui l'Assicurato muoia a seguito di un Decesso Accidentale):

- a) certificato di morte dell'Assicurato;

- b) certificato medico che precisi le esatte cause della morte dell'Assicurato e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica;
- c) in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- d) in caso venga eseguita autopsia, copia del reperto autoptico.

Nel caso in cui i predetti documenti elencati dalla lettera a) alla lettera b) non siano disponibili o non possano essere ottenuti (ad esempio nel caso in cui il Beneficiario non abbia diritto ad ottenerli), il/i Beneficiario/i dovrà/anno fornire all'Assicuratore una dichiarazione giurata (redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che attesti che tali documenti non sono disponibili o che non possono essere ottenuti.

Ai fini dell'identificazione del/i Beneficiario/i della prestazione, la documentazione comprovante l'identità di eventuali coobbligati con l'Assicurato in relazione al Finanziamento (in qualità di fideiussori o, comunque, di garanti a qualunque titolo dell'Assicurato medesimo); in mancanza di questi soggetti:

- se l'Assicurato ha lasciato testamento: copia autenticata del testamento e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l'età e la capacità di agire;
- se l'Assicurato non ha lasciato testamento e i Beneficiari sono genericamente identificati come eredi dell'Assicurato: dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.

Art. 31 – Denuncia del Sinistro ed Oneri Relativi (Invalidità Permanente)

L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:

- certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale;
- copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale, ove applicabile.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.

Art. 32 – Denuncia del Sinistro ed Oneri Relativi (Perdita di Impiego)

L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- documentazione atta ad attestare il permanere dello stato di disoccupazione.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.

INFORMATIVA PRIVACY

Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

1. Finalità per le quali il trattamento dei dati dell'Interessato è necessario. Basi giuridiche del trattamento

1.1. CNP Santander Insurance Life DAC Rappresentanza Generale per l'Italia e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per entrambi "l'Assicuratore"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi i dati sensibili (per esempio: informazioni sullo stato di salute) e giudiziari sono trattati per instaurare e dare esecuzione al contratto assicurativo, per soddisfare eventuali obblighi di legge, regolamentari o provvedimenti di autorità pubbliche o di organi di vigilanza e di controllo e per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore (per esempio: gestione IT, esaminare la qualità dei propri servizi tramite sondaggi ai clienti). Il trattamento dei dati personali non sensibili, in quanto necessario per l'esecuzione del contratto assicurativo, per soddisfare i predetti obblighi o provvedimenti e per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore, non richiede il consenso degli Interessati. Il trattamento dei dati sensibili avviene con il consenso degli Interessati. I dati personali degli Interessati in possesso dell'Assicuratore sono raccolti direttamente dagli Interessati o da terzi autorizzati dagli Interessati. In alternativa possono essere ottenuti come conseguenza del rapporto giudiziario tra l'Assicuratore e gli Interessati.

1.2. Il trattamento dei dati di ciascun Interessato è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali, o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti (ove necessario), seppur legittimi, potrebbero compromettere l'instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

2. Modalità del trattamento

I dati personali degli Interessati sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione ai soggetti indicati al punto 3 e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali e con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici o comunque automatizzati. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento dei servizi sollecitati da parte dell'utente. In particolare i dati personali trattati per finalità contrattuali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e potranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla perdita di efficacia del rapporto contrattuale al fine di gestire ed evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali, nonché gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno. In ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e tipologia di dato trattato, è possibile una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di ipotetici diritti in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali. L'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del GDPR.

L'Assicuratore non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilatura.

3. Comunicazione di dati. Destinatari e/o categorie di destinatari.

3.1. I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento dell'Assicuratore potranno venire e a conoscenza dei dati personali degli Interessati nell'esercizio delle loro funzioni.

3.2. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno inoltre essere comunicati:

- a) per quanto di loro specifica competenza, a persone fisiche e/o giuridiche aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi dell'Assicuratore e/o a soggetti che svolgono specifici servizi per conto dell'Assicuratore (es. servizi legali, servizi informatici, servizi di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; servizi di assistenza alla clientela anche tramite call center; servizi di archiviazione della documentazione, servizi di assistenza alla clientela; servizi per la gestione e il controllo delle frodi; attività di controllo, revisione e certificazione delle attività dell'Assicuratore; servizi di recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
- b) ai soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori);
- c) ai soggetti che distribuiscono i prodotti e i servizi dell'Assicuratore;
- d) a CNP Assurances S.A. ed alle società appartenenti al Gruppo Santander, o comunque ad esso collegate;
- e) alle autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici nei limiti consentiti dalla legge.

3.3. I soggetti cui i dati personali dell'Interessato possono essere comunicati sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede dell'Assicuratore. Tali soggetti utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari del trattamento" ovvero di "Responsabili del trattamento".

3.4. La comunicazione potrà avvenire, nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del GDPR e nei limiti di quanto indicato al successivo punto 4.2.

4. Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all'estero

4.1. I dati personali degli Interessati non saranno diffusi.

4.2. Ove necessario per le finalità indicate, i dati personali conferiti potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Paesi che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita dal GDPR, riconosciuta da una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero adottando garanzie adeguate (quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa). In caso di trasferimento in virtù di garanzie adeguate, maggiori dettagli su tali garanzie possono essere richiesti ai titolari, ai recapiti sotto indicati al punto 5.

5. Diritti degli Interessati

Ciascun Interessato ha diritto, in ogni momento, di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati presso l'Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo), l'esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, l'origine dei dati (se non raccolti presso l'Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati. L'Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché a revocare il consenso prestato. Laddove il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di obblighi



contrattuali, la revoca del consenso (ove comunque il trattamento avvenga sulla base del consenso) può impedire l'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato. L'Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR.

Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti indicati sopra, l'Interessato può rivolgersi ai titolari del trattamento, CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia, ai seguenti recapiti: Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), fax. n. 011 0133511.

L'Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer), al seguente recapito: Data Protection Officer, CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC, 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irlanda; e-mail: dataprotectionofficer@cnpsantander.com

6. Reclami

In relazione a situazioni che rappresentino una violazione del GDPR e/o comunque dei suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, mediante a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o c) fax al numero: 06.69677.3785.

SITUAZIONI ESEMPLIFICATIVE PER COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLE POLIZZE n. 0109/28 e 0109/29

DECESSO

Dario ha sottoscritto una copertura per 5 anni per un capitale pari a € 40.000
Trascorsi 3 anni, Dario muore per una malattia.



CNP Santander Insurance a seguito del Decesso dell'Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al 100% del debito residuo da piano di ammortamento.

Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del sinistro): € 16.000

Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: € 16.000

INVALIDITÀ PERMANENTE

Luca ha sottoscritto una copertura per 4 anni per un capitale pari a € 30.000.
A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un'invalidità pari all'80%



CNP Santander Insurance liquiderà a Luca una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.

Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del sinistro): € 12.000

Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: € 12.000

PERDITA DI IMPIEGO

Anna viene licenziata per giustificato motivo oggettivo
Per i successivi 10 mesi Anna rimarrà in stato di disoccupazione
Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni.



CNP Santander Insurance liquiderà ad Anna una somma pari alle rate mensili del finanziamento che perdurano nel periodo di disoccupazione, al netto della franchigia di 60 giorni.

Es: Periodo di disoccupazione: 10 mesi

Rate del finanziamento: € 250 x 8 indennità = € 2.000

MODULO PER LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL REFERENTE TERZO DA CONTATTARE IN CASO DI DECESSO

GENTILE Cliente,

Ai sensi dell'Art. 5 " Beneficiari" delle Condizioni di Assicurazione, con la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, le è concessa la facoltà di designare il /i beneficiario/i dell'indennità in forma nominativa per la garanzia Decesso.

Nel caso in cui non venissero compilati i dati del/dei Beneficiario/i designato/i, gli Assicuratori, in caso di Decesso dell'Assicurato, potranno incontrare maggiori difficoltà nella identificazione e nella ricerca del/i beneficiario/i.

ATTENZIONE: LA REVOCA O LA MODIFICA DEL BENEFICIARIO DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL'ASSICURATORE

Inoltre, nel caso in cui lei abbia specifiche esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo diverso dal/i beneficiario/i cui la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

DATI ADERENTE

Cognome e Nome*: _____ Num. Finanziamento / Num. Polizza*: _____

DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 1

Dati relativi al Beneficiario 1 in caso di Decesso dell'Assicurato

Ragione Sociale ** P.IVA/ Codice Fiscale** Sede Legale

Cognome e Nome * / Legale Rappresentante o Delegato d'Impresa** Codice Fiscale*

Data di Nascita* Sesso* Luogo di nascita (città)* Prov.* Nazionalità (Paese)* Cittadinanza (se diverso da Italia)

Indirizzo di residenza* Città* Prov.* CAP* Stato*

Telefono * E-mail

IL BENEFICIARIO INDICATO È UNA PEP? (Persona Politicamente esposta) SI NO Descrizione PEP _____
Per la definizione di PEP vedere pag. 2/2

In caso di designazione di più beneficiari, l'indennità verrà suddivisa in parti uguali.

Legame tra il Cliente e il Beneficiario indicato*: Familiare Affettivo Tutore Curatore Amm.re di sostegno Curatela fallimentare

DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 2

Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesso dell'Assicurato

Ragione Sociale ** P.IVA/ Codice Fiscale** Sede Legale

Cognome e Nome * / Legale Rappresentante o Delegato d'Impresa** Codice Fiscale*

Data di Nascita* Sesso* Luogo di nascita (città)* Prov.* Nazionalità (Paese)* Cittadinanza (se diverso da Italia)

Indirizzo di residenza* Città* Prov.* CAP* Stato*

Telefono * E-mail

IL BENEFICIARIO INDICATO È UNA PEP? (Persona Politicamente esposta) SI NO Descrizione PEP _____
Per la definizione di PEP vedere pag. 2/2

In caso di designazione di più beneficiari, l'indennità verrà suddivisa in parti uguali.

Legame tra il Cliente e il Beneficiario indicato*: Familiare Affettivo Tutore Curatore Amm.re di sostegno Curatela fallimentare

- Escludo l'invio di comunicazioni da parte della/e Compagnia/e al/ai Beneficiario/i prima del verificarsi dell'evento (barrare se intende escludere l'invio di comunicazioni ai beneficiari prima dell'eventuale decesso)

DESIGNAZIONE REFERENTE TERZO (non può coincidere con il BENEFICIARIO)

Qualora Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza, può compilare i dati sottostanti relativi ad un Referente terzo che sarà contattato in caso di Decesso dell'Assicurato.

Il Referente può essere indicato anche se Lei ha deciso di non designare nominativamente i Beneficiari.

Cognome e Nome *

Indirizzo* Città* Prov.* CAP Stato*

Telefono* e-mail

*Campi obbligatori

Luogo e Data _____ **Firma dell'Aderente** _____

NOTA BENE: Allegare copia del documento di identità dell'Aderente

Questo modulo (solo se compilato) deve essere inviato a:
(cartaceo) CNP Santander Insurance Life – Post Vendita
Casella Postale 10015,
CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI)
oppure
(elettronico) e-mail: assistenza-clienti@it.cnpsantander.com

CHI È UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA – PEP?

PEP: Persone Politicamente Esposte SIA ITALIANE CHE ESTERE (Art. 1 comma 2 lettera o) Allegato Tecnico D.LGS n. 231/2007 e s.m. come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017

1. CHI SONO I PEP?

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:

- a) *I capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Viceministri o Sottosegretari;*
- b) *I parlamentari;*
- c) *I membri delle Corti supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;*
- d) *I membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;*
- e) *Gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;*
- f) *I membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.*

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o superiore. Le posizioni di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. UN SOGGETTO È CONSIDERATO PEP ANCHE QUANDO LO È UN SUO FAMILIARE DIRETTO

Per familiari diretti si intendono:

- a) *Il coniuge*
- b) *I figli e i loro coniugi*
- c) *Coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere*
- d) *I genitori*

3. UN SOGGETTO È CONSIDERATO UN PEP ANCHE QUANDO LO È UN ALTRO SOGGETTO CON CUI SI HA NOTORIAMENTE UNO STRETTO LEGAME

Per individuare i soggetti con i quali le persone (di cui al numero 1) intrattengono notoriamente legami si fa riferimento a:

- a) *qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o*
- b) *qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1*
- c) *qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1*